

REGOLAMENTO ELEZIONI

CQPL – Comitato di Quartiere Parco Leonardo

Indice:

- Art. 1: Regolamento
- Art. 2: Cariche elettive
- Art. 3: Indizione e pubblicità delle elezioni
- Art. 4: Commissione elettorale
- Art. 5: Elettorato attivo
- ~~Art. 6: Deleghe (abrogato)~~
- Art. 7: Elettorato passivo
- Art. 8: Candidatura alla carica di Presidente
- Art. 9: Candidatura alla carica di Consigliere
- Art. 10: Cause ostative alla candidatura
- Art. 11: Termine per la presentazione delle candidature
- Art. 12: Scheda elettorale
- Art. 13: Operazioni precedenti il voto
- Art. 14: Operazioni di voto
- Art. 15: Preferenze
- Art. 16: Spoglio delle schede
- Art. 17: Proclamazione degli eletti
- Art. 18: Ricorsi
- Art. 19: Costituzione del Consiglio direttivo
- Art. 20: Norme finali

ARTICOLO 1 *Regolamento*

Il presente regolamento, in conformità con i principi fissati dallo Statuto, disciplina le condizioni, le modalità e gli effetti del rinnovo delle cariche sociali del “Comitato di Quartiere Parco Leonardo” (in seguito, per brevità, “Comitato” o semplicemente “CQPL”).

ARTICOLO 2 *Cariche elettive*

Sono elettivi gli uffici di Presidente e di Consigliere.

Il Consiglio direttivo si compone di dieci membri eletti dall’Assemblea Generale e da quanti siano nominati a norma dell’articolo 19.

ARTICOLO 3 *Indizione e pubblicità delle elezioni*

Il Consiglio direttivo determina la data delle elezioni non oltre l’ultimo giorno del mese in cui scade il mandato elettivo del Presidente; con la medesima delibera costituisce la Commissione elettorale.

Il Segretario comunica ai Tesserati l’avvenuta indizione delle elezioni e fornisce tutte le opportune istruzioni per l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Il Comitato, attraverso le proprie piattaforme web e social, dà ampia notizia al pubblico della delibera consiliare.

ARTICOLO 4 *Commissione elettorale*

La Commissione elettorale è l’organo temporaneo preposto a svolgere le formalità concernenti le elezioni e lo scrutinio.

Fanno parte della Commissione elettorale:

- Il Presidente in carica;
- Il Vicepresidente in carica;
- Il Segretario in carica;
- Due Consiglieri in carica selezionati dal Consiglio direttivo.

La Commissione elettorale:

- 1) Sovraintende al registro degli aventi diritto al voto;
- 2) Verifica le candidature;
- 3) Assicura la corretta applicazione delle procedure elettorali indicate nel presente regolamento;
- 4) Decide sui ricorsi e le contestazioni;
- 5) Proclama gli eletti.

La Commissione elettorale decide in via definitiva a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione elettorale è tenuta al rispetto del dovere di riservatezza nell’espletamento delle sue funzioni. Sono rigorosamente vietate: *a)* la divulgazione a terzi di atti, dati o notizie relativi al processo elettorale tale da violare la privacy delle persone e la segretezza del voto; *b)* la pubblicazione di informazioni sugli esiti delle votazioni prima dei termini previsti dal presente Regolamento.

La Commissione elettorale cessa il suo mandato con la convocazione del nuovo Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5
Elettorato attivo

Sono elettori tutti i Tesserati del CQPL maggiorenni iscritti da almeno tre giorni dal voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I Tesserati non decaduti in ritardo con il versamento della quota associativa annuale devono regolarizzare la propria posizione prima di poter esercitare il diritto di voto.

Ad ogni Tesserato spetta un solo voto.

Il voto è uguale, libero e segreto e si esprime esclusivamente tramite la scheda fornita dalla Commissione elettorale.

ARTICOLO 6
Deleghe

(Articolo abrogato con delibera consiliare del 21 settembre 2023)

ARTICOLO 7
Elettorato passivo

Possono candidarsi ad una carica sociale tutti i Tesserati che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative previste all'articolo 10.

Le candidature sono individuali.

I Tesserati non decaduti in ritardo con il versamento della quota associativa annuale devono regolarizzare la propria posizione prima di poter avanzare la propria candidatura.

ARTICOLO 8
Candidatura alla carica di Presidente

La candidatura per l'ufficio di Presidente deve essere presentata, anche per via telematica, su apposito modulo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto dal Segretario e da questi raccolto, allegando un programma nel quale siano sintetizzati gli obiettivi della propria politica presidenziale, le aree prioritarie, gli strumenti e le modalità di intervento che s'intendono adottare.

I programmi di tutti i candidati alla carica di Presidente sono pubblicati, in ordine alfabetico, sul sito del CQPL e linkati sui social media.

ARTICOLO 9
Candidatura alla carica di Consigliere

La candidatura per l'ufficio di Consigliere deve essere presentata, anche per via telematica, su apposito modulo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto dal Segretario e da questi raccolto.

ARTICOLO 10
Cause ostative alla candidatura

Sono ineleggibili i Tesserati che:

- a) Risultino candidati ad una carica politica, fino all'esito della campagna elettorale;
- b) Rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Comuni di Fiumicino o Roma;

- c) Ricoprono incarichi in, o per conto di, partiti o formazioni politiche;
- d) Siano dipendenti di una delle aziende del Costruttore;
- e) Amministrino uno o più condomini ubicati nel Quartiere.

Sono incandidabili i Tesserati che:

- f) Siano incorsi in uno dei provvedimenti disciplinari di sospensione dei diritti sociali, fino all'estinzione della sanzione;
- g) Nel corso della consiliatura siano stati destituiti per assenza o inattività a norma dell'articolo 13, comma 7, dello Statuto;
- h) Siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono inammissibili le candidature avanzate da chi:

- i) Non risieda a Parco Leonardo ovvero non possieda ivi almeno un immobile di proprietà;
- j) Non sia tesserato al CQPL o abbia cessato di appartenervi;
- k) Non sia in regola con le norme sul tesseramento o con il pagamento della quota associativa annuale;
- l) Non possieda i requisiti o non abbia rispettato i tempi e le modalità definiti dal presente Regolamento.

L'elezione o la nomina di chi si trova nelle condizioni di cui ai commi precedenti è nulla e la delibera di convalida è revocata non appena appresa l'esistenza delle condizioni stesse.

Qualora sopraggiungano in corso di mandato, le cause ostative si convertono in cause di incompatibilità.

ARTICOLO 11

Termine per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si conclude improrogabilmente alle ore venti del decimo giorno antecedente la data delle elezioni al fine di poter verificare, entro il termine di convocazione dell'Assemblea Generale elettiva, l'elenco delle candidature.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

La fase di presentazione delle candidature dura almeno otto giorni.

ARTICOLO 12

Scheda elettorale

La scheda elettorale riporta il logo e/o l'intestazione del CQPL e prevede uno spazio riservato all'apposizione del timbro.

La scheda elettorale contiene, su una o più colonne e comunque secondo la distribuzione più funzionale e in base a criteri non discriminatori, la lista dei candidati alla carica di Presidente e la lista dei candidati alla carica di Consigliere in ordine alfabetico per cognome, oppure gli opportuni spazi per l'apposizione della preferenza.

In caso di omonimia è indicata anche la data di nascita ed il numero di tessera.

La Commissione elettorale deve accertarsi che le singole schede elettorali non presentino segni distintivi.

La scheda per l'elezione del Presidente può essere diversa da quella utilizzata per l'elezione dei Consiglieri.

ARTICOLO 13
Operazioni precedenti il voto

La Commissione elettorale appositamente riunita anche in via telematica, entro tre giorni dal termine di cui all'articolo 11, verifica le candidature e compila le liste dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere predisponendo il modello di scheda elettorale a norma e provvedendo alla stampa.

Le decisioni della Commissione elettorale sono comunicate ai candidati e l'elenco con i nomi dei candidati ammessi e i programmi presidenziali devono essere pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL almeno tre giorni prima delle elezioni.

L'Assemblea Generale, con un preavviso di almeno sette giorni, è quindi convocata per eleggere contestualmente il Presidente e i membri del Consiglio direttivo.

Il Segretario consegna alla Commissione elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto individuando con apposito contrassegno le posizioni non regolari sanabili a norma dell'articolo 5, comma 2.

Individuato un luogo idoneo alla gestione del flusso di elettori, la Commissione elettorale dovrà dotarsi della seguente attrezzatura:

- Apposita segnaletica atta ad indicare il locale nel quale si tengono le operazioni di voto;
- Un numero adeguato di schede elettorali;
- Il timbro del CQPL, da apporre sulla scheda prima della consegna all'elettore;
- Copia dell'elenco degli aventi diritto al voto con spazio riservato alla firma del votante;
- Un'urna in cui inserire le schede votate;
- Materiale da cancelleria;
- Un dispositivo dotato di orologio e calcolatrice.

ARTICOLO 14
Operazioni di voto

Tutte le operazioni di voto e di spoglio dovranno svolgersi in un unico turno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste dal presente Regolamento.

Per consentire ai Tesserati la più ampia partecipazione e la libera espressione del proprio voto il seggio resta aperto per almeno un'ora.

Il pubblico è ammesso senza limitazioni o interruzioni.

La Commissione elettorale accerta l'identità del votante, la presenza del nominativo nella lista degli aventi diritto al voto, la regolarità nel versamento della quota associativa annuale e si assicura che non abbia già esercitato il diritto di voto.

All'elettore è consegnata la scheda elettorale timbrata e una penna affinché possa esprimere, in segreto, il voto.

L'elettore non in regola con il versamento della quota associativa annuale è invitato a rinnovare la propria tessera prima di esercitare il diritto di voto; in caso di rifiuto, la Commissione elettorale non ammette l'elettore al voto.

L'elettore, dopo aver votato, trattenendosi il tempo strettamente necessario, ripiega la scheda elettorale e la inserisce nell'urna restituendo la penna alla Commissione elettorale.

ARTICOLO 15
Preferenze

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente e fino a tre preferenze per la carica di Consigliere, a prescindere dal numero di candidati.

La preferenza si esprime barrando il cognome del candidato stampato sulla scheda elettorale o scrivendo il cognome nell'apposito riquadro, in base alla configurazione tipografica.

E' valido il voto tracciato con qualsiasi segno.

Se è tracciato un unico segno su più cognomi il voto si intende riferito al nome su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Segni anomali o voti espressi con modalità difformi da quelli consentiti, o che permettano il riconoscimento della scheda, invalidano il voto.

Il voto è sempre valido se esprime inequivocabilmente la volontà del votante.

ARTICOLO 16 *Spoglio delle schede*

Allo scadere del tempo prestabilito, e dopo che tutti gli elettori presenti abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

La Commissione elettorale accerta quindi il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale e apre l'urna, che deve essere sempre rimasta visibile a tutti.

Le schede depositate possono essere toccate esclusivamente dalla Commissione elettorale.

Un membro designato della Commissione estrae in successione ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il cognome del candidato alla carica di Presidente; di seguito, legge ad alta voce i cognomi dei candidati ai quali è attribuita la preferenza per la carica di Consigliere. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il Segretario, prende nota dei voti.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che ha preso parte al voto.

ARTICOLO 17 *Proclamazione degli eletti*

Il Segretario dichiara il risultato dello scrutinio e proclama eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi.

In tutti i casi in cui sia necessario assegnare seggi rimasti vacanti assume la carica chi ha ottenuto il maggior numero di voti validi tra i candidati non eletti; nei casi di parità di voti e in tutti quelli in cui non siano applicabili i criteri precedentemente definiti è eletto il candidato più giovane d'età.

Gli eletti acquistano le prerogative della carica dal momento della proclamazione.

E' redatto processo verbale delle operazioni di voto e scrutinio a cura del Segretario, al quale è affidato in custodia tutto il materiale relativo alle elezioni.

ARTICOLO 18 *Ricorsi*

Fino alla convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo gli aventi diritto possono presentare ricorso motivato avverso le decisioni della Commissione elettorale.

Ciascun membro della Commissione elettorale è tenuto ad astenersi, e può essere in difetto ricusato, dall'esame

dei ricorsi che coinvolgano la sua persona e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

ARTICOLO 19

Costituzione del Consiglio direttivo

Il nuovo Consiglio direttivo è convocato entro venti giorni dalle elezioni per la cooptazione dei candidati non eletti, singolarmente e su richiesta degli aventi diritto, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi del collegio.

I membri così individuati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro designazione.

Si provvede quindi alla nomina degli uffici non elettivi.

ARTICOLO 20

Norme finali

Qualora sia predisposto un sistema di suffragio in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma online, le operazioni preliminari al voto, di voto, di spoglio e di proclamazione degli eletti s'intendono adattate alla particolare natura del procedimento elettronico.

Il sito web e i canali social ufficiali del Comitato dovranno essere aggiornati al nuovo organigramma non oltre cinque giorni dalla riunione di costituzione del Consiglio direttivo.

E' garantita la massima diffusione e pubblicità dei risultati delle votazioni e delle delibere di nomina.

Il presente Regolamento e le sue successive revisioni entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo e sono pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL.